

(N. 2758)

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore BISORI

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 24 DICEMBRE 1952

Trasferimento in servizio permanente effettivo
di ufficiali di complemento chimici farmacisti.

ONOREVOLI SENATORI. — Alla fine della guerra e nel periodo immediatamente successivo i servizi dell'Esercito erano, com'è noto, in istato caotico.

Per assicurare un funzionamento, sia pur minimo, della Sanità, e particolarmente del servizio chimico farmaceutico, vennero — dai primi del 1945 in poi, e cioè da che gli Alleati restituirono i poteri alle Autorità italiane — richiamati in servizio, *d'autorità*, alcuni ufficiali farmacisti di complemento che già avevano diversi anni di lodevole servizio, erano riusciti a non farsi catturare dai tedeschi, non avevano voluto collaborare con la pseudo repubblica sociale, si erano poi presentati ai vari Centri di recupero ufficiali ed erano stati posti in congedo nel secondo semestre del 1944. Detti ufficiali farmacisti — una volta richiamati *d'autorità* « perchè disponibili e non compromessi » (come fu detto) — vennero destinati a coprire il posto già tenuto da altri ufficiali epurati o congedati.

È da notare che il richiamo ora accennato

non fu nè totalitario, nè per classi; furono invece richiamati, via via, in servizio soltanto ufficiali di provata capacità, che erano stati segnalati dagli organismi militari presso i quali avevano già prestato servizio e presso i quali dovevano ritornare in sostituzione degli ufficiali che ne erano stati allontanati. È anche da notare che i richiamati non furono neppure interpellati per sentire se gradivano o meno il richiamo.

Quei richiamati erano, com'è facile comprendere, giovani laureati dell'immediato anteguerra, o di periodo successivo, i quali — compiuto il servizio di prima nomina e trattenuti poi in servizio per la guerra — stavano ormai, al momento del richiamo, indirizzandosi verso una decorosa carriera civile. È anche facile comprendere quanto il loro richiamo, in periodo di generale assestamento, pregiudicasse le future loro possibilità di collocamento nella vita civile. Ed è comprensibile come poi molti di loro restassero — per la difficoltà ormai gravissima di conseguire tale collocamento —

in servizio militare, anche su domanda, fruendo di successive disposizioni, ed a ciò consigliati dai superiori, in considerazione della perdurante scarsità di personale militare farmaceutico.

Vi furono, nel 1948 e nel 1950, concorsi per tale servizio; ma pochi richiamati poterono parteciparvi: i più avevano superata l'età occorrente per essere ammessi al concorso; quasi tutti, poi, avevano la sola laurea in farmacia, mentre per concorrere occorreva tale laurea o il diploma di farmacista e, in più, la laurea in chimica (benchè a rigore questa non sia praticamente indispensabile, pel loro servizio tant'è vero che anche recentemente sono stati trasferiti, per merito di guerra, dal servizio di complemento a quello permanente effettivo ufficiali che avevano solo il diploma in farmacia).

Attualmente - mentre i richiamati di cui in principio prestano servizio ormai da tempo notevole - è lecito domandarsi: è giusto, è opportuno che essi restino, anche col passare del tempo, nella precaria posizione in cui si trovano? O non sarebbe piuttosto da studiarsi la possibilità di trasferirli al servizio permanente effettivo?

Va, oltretutto, notato che i posti scoperti nel ruolo ufficiali chimici farmacisti, approvato con la legge 24 dicembre 1951, n. 1638, sono oggi numerosissimi, sicchè un'eventuale sistemazione stabile dei richiamati neppure lederebbe gli ufficiali chimici farmacisti provenienti dai concorsi del 1948 e del 1950. Infatti quel ruolo porta i seguenti posti: 1 maggior generale; 2 colonnelli; 12 tenenti colonnelli; 20 maggiori; 40 capitani; 26 tenenti.

Ora al 1° settembre 1952, trascurando i posti di ufficiale superiore, erano in servizio permanente effettivo solo 17 capitani ed 11 te-

nenti: restavano così scoperti 23 posti di capitani e 15 di tenenti. E va aggiunto:

che i vuoti presumibilmente aumenteranno per le prossime promozioni a maggiore di alcuni capitani;

che nei due concorsi a tenente finora espletati i concorrenti sono stati così pochi che appena il 40 per cento dei posti è stato ricoperto, e con ben scarsa selezione dei candidati.

Va anche notato che i richiamati già esercitano, oggi, benchè ufficiali di complemento, le funzioni dei posti previsti dal ruolo anzidetto e percepiscono le relative retribuzioni: sicchè il trasferirli al servizio permanente effettivo e il destinar conseguentemente loro, piuttosto che altri, a coprire quei posti non porterebbe aggravio al bilancio dello Stato.

Tutto considerato, parrebbe equo, per riguardo a loro, e conveniente, per assicurare il funzionamento dei servizi in relazione ai ruoli voluti dalla legge, che almeno si accordasse al Ministero della difesa la facoltà di nominare in servizio permanente effettivo, quali capitani e tenenti farmacisti, gli ufficiali di complemento che già esercitano, da tempo, le relative funzioni, magari esigendo taluni requisiti e regolando con opportune norme lo *status* dei nominati.

Perciò avaccio la presente proposta di legge, non senza ricordare come già dopo la prima guerra mondiale si presentarono analoghe questioni e furono analogamente risolte, con decreto-legge 12 maggio 1927, n. 846, accordandosi all'allora Ministero della guerra la facoltà di trasferire al servizio permanente effettivo capitani e tenenti farmacisti (anche solo diplomati) di complemento, in servizio o in congedo (nonchè capitani e tenenti medici in simili condizioni).

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

Il Ministro della difesa potrà, in deroga alle norme vigenti ed indipendentemente da ogni reclutamento in corso, nominare in servizio permanente effettivo, fino a completamento dell'organico stabilito con la legge 24 dicembre 1951, n. 1638, i capitani e tenenti farmacisti di complemento trattenuti in servizio, all'entrata in vigore della presente legge da almeno quattro anni se capitani e da almeno due anni se tenenti, i quali a tale data non abbiano superato il quarantaduesimo anno di età se capitani ed il trentottesimo se tenenti,

e siano laureati in farmacia, oppure laureati in chimica e diplomati in farmacia.

Art. 2.

Ove il Ministro della difesa eserciti la facoltà di cui nel precedente articolo, gli ufficiali ivi indicati saranno rispettivamente nominati capitani e tenenti con anzianità assoluta corrispondente alla data del decreto di nomina e con anzianità relativa corrispondente a una graduatoria che verrà stabilita mediante concorso per titoli, nel quale sarà tenuto principalmente conto dello stato di servizio e delle qualifiche riportate.

Gli ufficiali nominati non potranno, per quattro anni dalla nomina, domandare di venir dispensati dal servizio permanente effettivo.